



COMUNE DI BUDONI

Provincia di Sassari

VIGILANZA

DETERMINAZIONE N. 51 del 19/10/2023

PROPOSTA N. 728 del 19/10/2023

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA, PRONTO SOCCORSO, CURA E CUSTODIA CANI RANDAGI ANNO 2023. CIG. Z763CEA814

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco del Comune di Budoni n° 11 del 17.07.2023 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di responsabile della Polizia Locale (comprendente anche il randagismo) – titolare di Posizione Organizzativa;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATI:

> la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 20.04.2023 con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025;

> la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 20.04.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2023/2025;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile;

PREMESSO che l'Amministrazione comunale di Budoni deve provvedere alla protezione degli animali, alla cura e custodia dei cani catturati ed al loro ricovero in idonee strutture al fine di contenere il dilagante fenomeno del randagismo, attenendosi alle direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali;

VISTA la legge regionale n° 21 del 18 maggio 1994 e *ss.mm.ii.* e in particolare l'art. 7 avente per oggetto “*Convenzioni per strutture di ricovero*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 4 marzo 1999, con il quale è stato approvato il “*Regolamento di attuazione della L. 14 agosto 1991, n. 281 e delle Leggi Regionali 18 maggio 1994, n. 21, 1 agosto 1996, n. 35, sulla prevenzione del randagismo*”;

VISTE le direttive della Regione Autonoma della Sardegna in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d'affezione allegate alla delibera di G.R. n. 17/39 del 27/04/2010;

DATO ATTO che il tessuto normativo nazionale e regionale prevede:

- l'applicazione del principio della tutela degli animali di affezione, la condanna degli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento a fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

- che i Comuni, le Province, le Aziende Unità Sanitarie Locali, la Regione, con la collaborazione delle associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro, attuino, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, interventi ai fini di cui sopra e per la tutela ed il controllo della popolazione canina allo scopo di prevenire il randagismo;

VISTI:

- la Legge Quadro del 14/8/1991, n. 281, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo che demanda ai comuni il compito di tutelare i cani e prevenire e combattere il randagismo;
- la Legge Regionale n. 21/1994, con la quale la Regione Sardegna ha varato le norme per la protezione degli animali ed ha istituito l'anagrafe canina, consentendo ai comuni di concludere con organizzazioni protezionistiche, iscritte nel registro regionale del volontariato, convenzioni aventi ad oggetto prestazioni di ricovero, cura e mantenimento di animali abbandonati o randagi;

DATO ATTO che:

- occorre garantire alla collettività il suddetto servizio, dal momento che spesso vengono rinvenuti sul territorio comunale cani lasciati senza custodia dai detentori e che occorre provvedere alla loro custodia, identificazione e riconsegna;
- il servizio di mantenimento dei cani randagi rientra tra quelli obbligatori per legge e che quindi l'Ente ha l'obbligo di occuparsene onde evitare responsabilità di natura penale, amministrativa e civile per danni procurati a terzi dai cani randagi segnalati e non ritirati;

RILEVATO che il Comune di Budoni non dispone di strutture idonee, né di personale abilitato all'espletamento dei compiti previsti dalla normativa nazionale e regionale sopra richiamata, ed è quindi obbligato a rivolgersi ad un soggetto terzo;

CONSIDERATO che il servizio oggetto della presente procedura di acquisizione non è reperibile fra le convenzioni attive della CONSIP e/o sul MEPA e che quindi occorre provvedere in forma autonoma;

CONSIDERATO che il Comune di Budoni aveva una convenzione in essere fino al 31/12/2022 con il Canile di Siniscola, gestito dall'associazione di Volontariato il Cucciolo con sede a Siniscola in Loc. Unchiles snc per il servizio di Prima accoglienza, pronto soccorso, cura e la custodia (Canile Rifugio) dei cani di proprietà presenti in canile catturati nel territorio del comune;

DATO ATTO che seppure il contratto è scaduto il 31.12.2022, nelle more di un nuovo affidamento, l'Associazione ha continuato a garantire il servizio nel migliore dei modi;

RITENUTO di dover procedere, con urgenza, all'affidamento del servizio per il corrente anno;

CONTATTATA in merito l'Associazione "*Il Cucciolo*" nella persona del Presidente Sig.ra Mureddu Tina, la quale si è resa immediatamente disponibile ad ospitare i cani appartenenti al Comune di Budoni fino al 31.12.2023, garantendo tutte quelle prestazioni previste dalla legge regionale n. 17/39 del 17/04/2010 e all'art. 3 e 4 del DPGR 1/99, per una cifra pari ad €. 1,95 al giorno per cane;

DATO ATTO che:

- il canile "*Il Cucciolo*" è ubicato entro i 50 km di distanza dal Comune di Budoni, come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/39 del 27/04/2010 e all'art. 3 e 4 del DPGR 1/99;
- che, seppure non è localizzato nell'ambito dell'Asl di Olbia (a cui fa capo il Comune di Budoni) ma in quella di Nuoro, hanno entrambe autorizzato l'ingresso dei cani randagi sprovvisti di microchip;
- a seguito di indagine per vie brevi non risultano altri canili disponibili ad ospitare i cani del Comune di Budoni; canili che possano garantire contemporaneamente il servizio di Prima Accoglienza, pronto soccorso, cura e custodia (canile Rifugio) dei 56 cani di proprietà del Comune di Budoni e di ulteriori cani randagi o vaganti che eventualmente verranno catturati nel territorio del Comune comunale;

CONSIDERATO che l'associazione "Il Cucciolo" presenta i necessari requisiti di comprovata professionalità, esperienza nel settore e di affidabilità, in quanto ha svolto il servizio cui trattasi senza creare alcun problema rispettando tutte le condizioni indicati nella convenzione precedentemente stipulata;

PRESO ATTO che l'eventuale spostamento dei cani già detenuti nella struttura, può creare un'ulteriore spesa economica ed evidenti disagi all' Ente e pregiudizio alla salute degli animali;

CONSIDERATO che in virtù delle motivazioni indicate precedentemente e al fine di evitare potenziali emergenze sanitarie derivanti dalla presenza di cani randagi e o vaganti nel territorio e garantire il servizio di prima accoglienza, pronto soccorso, la cura e la custodia (canile rifugio) dei cani di proprietà del Comune di Budoni presenti nella struttura, si rende necessario procedere all'affidamento diretto del servizio in argomento all' associazione " Il Cucciolo " con sede a Siniscola Loc. Unchiles C.F. 93039380915, per un importo complessivo pari ad €. 1,95 al giorno a cane;

DATO ATTO che il Comune di Budoni è, attualmente, intestatario di 56 cani e che, quindi, il costo presunto, calcolato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, ammonta ad una cifra pari ad €. 39.858.00, sempre che, nel contempo, gli stessi non vengono adottati o decedano per cause naturali o malattia;

PRESO ATTO che l'importo per il servizio in argomento fino al 31.12.2023, secondo la quantificazione dei costi presunti descritti nei precedenti punti, ammonterebbe ad € 39.858,00 - iva inclusa, se dovuta;

RITENUTO necessario e urgente provvedere alla sottoscrizione di convenzione con l'Associazione " Il Cucciolo ";

VISTO lo schema di convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Budoni e l'Associazione "Il Cucciolo ", che si allega alla presente;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

VISTO l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente: Z763CEA814;

VISTI :

- Il D.lgs n. 50/2016 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE, "sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli Enti Pubblici....*omissis*";
- il D.lgs n. 81/2008, art. 25- comma 6 (obblighi connessi ai contratti d' appalto o d' opera o di somministrazione);
- la determinazione dell'Autorità di Vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008;
- gli art. 107, 183 e 192 del TUEL, D.lgs n. 267/2000;
- gli articoli 2, comma 3 e 17 del del DPR 62/2013. Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.lgs n.165/2001;
- l'art. 37 del D.lgs n. 33, l' art. 1 comma 32 della legge 06.11.2012,n. 190 ;

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente riportati:

Di affidare il servizio di prima accoglienza, pronto soccorso, cura e custodia dei cani di proprietà del Comune di Budoni presenti in canile (attualmente n. 56), per una somma complessiva presunta pari a € 39.858,00 (da calcolare in base al numero dei cani effettivamente presenti nella struttura), all'associazione ' *Il Cucciolo* ' con sede a Siniscola in Loc. Unchiles snc - C.F. 93039380915 - da ospitare nel Canile " Il Cucciolo" nel periodo compreso dal 01/01/2023 al 31/12/2023 ;

Di approvare lo schema di Convenzione, che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui sono indicate le prescrizioni previste dalla legge regionale n. 17/39 del 27/04/2010 e all' art. 3 e 4 del DPGR 1/99, le attività, i servizi dettagliati e le prestazioni che l'Associazione si impegna a garantire verso il comune di Budoni nell'anno 2023;

Di impegnare, la somma complessiva di 39.858,00 (IVA compresa, se dovuta), ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, che trova adeguata copertura finanziaria ai capitoli 7860 codice bilancio 0905103 e capitolo 7900 codice bilancio 0905103;

Di provvedere alla successiva liquidazione mediante emissione bonifico bancario utilizzando il Codice Iban: IT06N0306985382100000005457 presso la Banca Unicredit Spa - a favore dell'Associazione Il Cucciolo " con sede a Siniscola in loc. Unchiles C.F. 93039380915 ;

Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2023;

Di provvedere alla liquidazione della fattura ricevuta entro 30 giorni così come stabilito dalla legge, con decorrenza dalla data di ricezione dal protocollo generale;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 Legge n° 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è l'Istruttore Amministrativo Rag. Tania Fideli;

Di trasmettere il presente provvedimento ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. n°267/2000, all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria e all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

Di attestare che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali di cui al Reg. U.E. 2016/679 e D.Lgs. n. 101/18.

Di pubblicare il presente atto all'albo pretorio comunale on line per 15 gg consecutivi.

Atto firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **STANGONI FRANCESCO** in data **19/10/2023**

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta **n.ro 728 del 19/10/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **STANGONI FRANCESCO** in data **19/10/2023**

**Il responsabile del servizio
STANGONI FRANCESCO**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 147 bis, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 728 del 19/10/2023** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di regolarità contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **FURCAS CLAUDIO** il **19/10/2023**.

**Il responsabile del servizio
FURCAS CLAUDIO**

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Il 26/10/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 533 del 19/10/2023 con oggetto

IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA, PRONTO SOCCORSO, CURA E CUSTODIA CANI RANDAGI ANNO 2023. CIG. Z763CEA814

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **STANGONI FRANCESCO** il **26/10/2023**

**Il responsabile del servizio
STANGONI FRANCESCO**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.